



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 10.09.2003

OGGETTO: Regolamento condono Tributario L. 289/2002.

L'anno duemilatre il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 11,20 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04. 10.2003 n. 6307, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il **Dr. Antonio Marafioti**, in qualità di Presidente.

Sono presenti il Presidente e n. 10 Consiglieri Comunali, come risulta nel seguente prospetto:

1. Sig Ciappina M. Concetta	Presente	9. Sig Leonelli Domenico	Presente
2. Dr. Battaglia Mariano	Presente	10. Sig. Oliveri Domenico	Presente
3. Sig Celi Francesco	Presente	11. Dr. Ditto Natale	Presente
4. Sig. Ditto Domenico	Presente	12. Rag. Ditto Giuseppe S.	Assente
5. Sig Gaglioti Ida Rosa	Assente	13. Avv. Salvatore Costantino	Assente
6. Sig Buccisano Vincenzo	Presente	14. Prof. Carmelo Cambareri	Assente
7. Sig Papalia Antonio	Presente	15. Sig. Attisano Giuseppe	Assente
8. Prof. Bruno Zema	Assente	16. Sig. Costantino Domenico	Assente

Sindaco e consiglieri assegnati n. 17

Presenti con diritto di voto n. 10

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonazzo Bruno**

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato all'originale del presente atto.

- L'Assessore Battaglia riferisce sull'argomento affermando che si intende dare a tutti i cittadini la possibilità di regolarizzare la loro posizione sui tributi comunali. Il condono che viene proposto prevede il solo pagamento della sorte con esclusione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.
- Esce dall'aula alle ore 11.30 il consigliere Ditto Domenico. I Consiglieri presenti sono n.ro 9:
- Il consigliere Ciappina propone che venga previsto una rateizzazione più lunga, tenendo conto che la popolazione è costituita per tanta parte da persone anziane, pensionati con modesti redditi.
- Sull'argomento della rateizzazione si sviluppa una breve discussione alla quale intervengono il consigliere Ditto Natale, l'Ass. Ciappina, l'Ass. Battaglia, il Sindaco. Si concorda di prevedere una rateizzazione in quattro rate semestrali, la prima da versare al momento dell'adesione del condono.

Finita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art.13 della L. 27.12.20021, n.ro 289 (legge finanziaria 2003), relativa alla definizione dei tributi locali;
- **Ritenuto** opportuno approvare un Regolamento Comunale per l'applicazione del condono per tutti i tributi di propria esclusiva competenza;

Con voto favorevole, unanime e palese, espresso per alzata di mano dai n.ro 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

- **Di** approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del condono per tutti i tributi di propria esclusiva competenza, che si allega al presente atto;
- **Altresì**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

DELIBERA

- **Di** dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge art. 34, comma 4, D.lgs 267/2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°
(Dr. Mariano Battaglia)

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Marafioti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonazzo Bruno

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Seminara li 15.09.2003
COMUNALE

IL SEGRETARIO

Dr. Antonazzo Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Seminara li, 15.09.2003

IL MESSO COMUNALE
Sig. Artuso Giuseppe

ORIGINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.09.2003, (come previsto dall'art. 124, comma 1, D.lgs. n.ro 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera n.ro.....in data.....al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità (art. 126 del D.lgs. n.ro 267/00);
- è divenuta esecutiva il.....decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs n.ro 267/2000),
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4, D.lgs. n.ro 267/2000);
- è divenuta esecutiva essendo decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione all'Organo di controllo senza che questi abbia rimesso provvedimento motivato di annullamento8 art. 134, comma 1, D.lgs. n.ro 267/2000);
- è divenuta esecutiva avendo l'organo di controllo emesso ordinanza di " Non rileva vizi" di legittimità (Art. 134, comma 1, D.lgs n.ro 267/2000) , decisione n.ro.....Prot. n.ro.....del.....
- è stata annullata con ordinanza dell'organo di controllo n.ro.....Prot. n.ro.....del.....

Seminara li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonazzo Bruno

COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO PER TUTTI I TRIBUTI DI PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai seguenti tributi:

- a) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;
- b) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA';
- c) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- d) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- e) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;

ARTICOLO 2

(Oggetto del condono)

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

ARTICOLO 3

Violazioni oggetto della definizione

- a) Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti gli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
- b) La definizione avviene entro il 30/12/2003 mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli, su modelli predisposti dal Servizio Tributi. La domanda di condono e la dichiarazione di cui sopra per ogni singolo tributo, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
- c) Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse dovute per i tributi indicati nell'articolo 1.
- d) Per i tributi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 1, la presentazione della domanda di condono e della dichiarazione omessa od irregolare deve essere accompagnata, **a pena di inammissibilità**, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato già pagato, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia delle ricevute dei pagamenti eseguiti.
- e) La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che risulterà dovuta, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle integrative presentate ai sensi del comma b) del presente articolo sarà iscritta dal Comune in ruoli da rendere esecutivi entro il 31/12/2004. I corrispondenti importi dovuti fino al 31/12/2002 saranno pagati in unica rata al momento dell'adesione o, su richiesta del contribuente, in quattro rate bimestrali la prima delle quali dovrà essere

versata al momento dell'adesione. Il termine di versamento delle rate è perentorio. Il non rispetto delle scadenze fa decadere l'utente dal beneficio ed automaticamente si procederà alle reviviscenze dell'atto iniziale con tutte le conseguenze di legge.

ARTICOLO 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal Comune.

- a) Salvo quanto disposto ai commi b) e c) , gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorchè divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
- b) Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di area fabbricabile soggetta all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
- c) Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa per lo smaltimento ei rifiuti solidi urbani, esso può essere definito con il pagamento dell'intera tassa o della maggiore tassa accertata, e delle relative addizionali, e con abbuono degli interessi e delle sanzioni. Ai fini della definizione il contribuente ed il coobbligato solidale deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo.
- d) Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi a) e b) deve avvenire entro il 31/12/2003. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

e) La tassa definita ai sensi del comma c) e le relative addizionali potranno essere definite con il pagamento degli importi dovuti con le modalità e condizioni previste dal comma e) dell'art. 3.

ARTICOLO 5

Sospensione dei procedimenti pendenti

Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere.

a) La presentazione dell'istanza di cui ai commi c) e d) dell'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

b) A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice o alla Commissione Tributaria presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione.

c) Il procedimento è sospeso per la durata di un anno.

d) Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al Giudice o alla Commissione Tributaria l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

ARTICOLO 6

Sgravio di somme iscritte a ruolo

Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'Ufficio degli ufficiali giudiziari

a) Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'art. 4, commi c) e d), entro due mesi il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un

provvedimento di sospensione degli atti esecutivi da trasmettere al Concessionario entro quindici giorni dalla presentazione delle istanze.

b) Se invece del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, queste sono annullate; se depositate presso l'Ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 15 giorni dalla presentazione delle istanze.

ARTICOLO 7

Pagamento dei tributi

I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, oltre all'iscrizione a ruolo, possono essere riscossi mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite versamento su conto corrente postale n. 12503892 intestato al Comune di Seminara con la causale del versamento.

ARTICOLO 8

La Giunta Municipale può fissare un compenso incentivante al personale del Servizio Tributi e in misura proporzionale all'impiego al personale che parteciperà alla gestione del condono, nella misura massima dello 0,5 per cento delle riscossioni effettive.

ARTICOLO 9

Rigetto delle domande di definizione agevolata

Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente Regolamento, deve darne notizia

all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre trenta giorni.

Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Non potrà essere praticata la definizione agevolata dei tributi comunali per i casi già risolti e passati in giudicato a seguito di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 10

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Relativamente a eventuale ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 30 giugno 2003 i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) della sola imposta iscritta a ruolo;
- b) delle somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate e per tutte le altre competenze spettanti.

A tal fine, il Concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito entro trenta giorni con l'indiocazione delle somme da pagare a titolo di sorta capitale e di spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o dal coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra Concessionario e Comune. Dalle riscossione effettive il Concessionario è autorizzato a trattenere il 4% a titolo di aggio, ed il riversamento dell'importo netto al Comune avverrà entro trenta giorni.

Nel mese successivo alla data indicata nel comma precedente il Concessionario presenterà al Comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione,:

- a) I carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di mora a favore del Comune;

- b) le riscossioni totali dei contribuenti, con separate indicazioni delle somme incassate per sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
- c) le somme trattenute a titolo di rimborso spese ed aggi;
- d) i relativi riversamenti;
- e) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del Comune.

ARTICOLO 11

Costi delle procedure di definizione

I contribuenti che usufruiranno delle disposizioni del presente regolamento dovranno versare a titolo di rimborso spese, direttamente all'Ente, la somma di euro 10,00.

ARTICOLO 12

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

Il responsabile del Settore Finanze e Tributi è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta del presente Regolamento ed anche a mezzo del sito internet.

Seminara li 16 settembre 2003

IL SINDACO

(dr. A. Marafioti)



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 19. 12. 2003

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale sul condono tributario.

L'anno dumilatre il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18,50 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17.12.2003 n. si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria urgente di 2^a convocazione.

Presiede la seduta il **Dr. Antonio Marafioti**, in qualità di Presidente.

Sono presenti il Presidente e n. 8 Cosiglieri Comunali, come risulta nel seguente prospetto:

1. Sig Ciappina M. Concetta	9. Sig Leonelli Domenico
2. Dr. Battaglia Mariano	10. Sig. Oliveri Domenico
3. Sig Celi Francesco	11. Dr. Ditto Natale
4. Sig. Ditto Domenico	12. Rag. Ditto Giuseppe S.
5. Sig Gaglioti Ida Rosa	13. Avv. Salvatore Costantino
6. Sig Buccisano Vincenzo	14. Prof. Carmelo Cambareci
7. Sig Papalia Antonio	15. Sig. Attisano Giuseppe
8. Prof. Bruno Zema	16. Sig. Costantino Domenico

Sindaco e consiglieri assegnati n. 17

Presenti con diritto di voto n. 9

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonazzo Bruno**

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall' art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, riportati in calce all'originale del presente atto.

L'Assessore Battaglia Mariano riferisce sull'argomento in oggetto e sui motivi che rendono necessarie alcune modifiche al regolamento comunale sul condono tributario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Battaglia Mariano;

Vista la deliberazione Consiliare n.ro 16 del 10.09.2003, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sul condono tributario dei tributi di competenza comunale;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune modifiche al predetto regolamento;

Visto il nuovo testo regolamentare coordinato;

Visto l'art. 13 della L. 27.12.02, n.ro 289;

Con n.ro 9 voti favorevoli -- 0 contrari e n.ro 0 astenuti;

DELIBERA

Di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione del condono per tutti i tributi di propria esclusiva competenza, allegato al presente atto, che va a sostituire il regolamento omologo approvato con atto consiliare n.ro 16 del 10.09.2003;

Altresì

IL C.C.

Con n.ro 9 voti favorevoli, n.ro 0 contrari e n.ro 0 astenuti.

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

Parere favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Antonio Maraffioti

IL SEGRETARIO
Dr. Antonuzzo Bruno

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della L.142/90, viene affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna per restare in pubblicazione per 15 giorni.

Addì 23/12/05

IL MESSO COMUNALE
Artuso Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 D.lgs.vo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- In data _____ perché immediatamente esecutiva;
- In data _____ perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione.

Seminara li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonuzzo Bruno

ACC. DELIBERAZ.
CC 38/2003

COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO PER TUTTI I TRIBUTI DI PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai seguenti tributi:

- a) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;
- b) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA';
- c) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- d) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- e) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- f) I.C.I.A.P..

ARTICOLO 2

(Oggetto del condono)

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

ARTICOLO 3

*Violazioni oggetto della definizione:
obbligo di dichiarazione - pagamento dei tributi-
iscrizione a ruolo*

Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti:

1) **gli obblighi di dichiarazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli già presentate;**

La definizione per gli obblighi di cui sopra deve avvenire entro il 28/02/2004 mediante:

la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli, su modelli predisposti dal Servizio Tributi del Comune. accompagnata dalla ricevuta, una per ogni singolo tributo, del versamento del totale somma dovuta o della prima rata in caso di opzione di pagamento rateizzato. In tal caso il residuo dell'importo dovuto dovrà essere in tre rate rispettivamente entro il 30/4/2004, il 30/6/2004 ed il 30/8/2004.

Il termine di versamento delle rate è perentorio. Il non rispetto delle scadenze fa decadere il contribuente dal beneficio ed automaticamente si procederà agli adempimenti previsti dalla legge.

I tributi dovuti a seguito delle dichiarazioni di cui sopra devono essere versati su c.c.p. n. 12503892 intestato al Comune con l'indicazione della causale del versamento.

La domanda di condono e la dichiarazione di cui sopra per ogni singolo tributo, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari, può essere presentata direttamente al Comune ovvero spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che risulterà dovuta per

effetto delle nuove dichiarazioni sarà iscritta dal Comune nei ruoli da rendere esecutivi entro il 31/12/2004.

ARTICOLO 4

*Violazioni oggetto della definizione:
definizione dei carichi di ruolo pregressi*

Relativamente a eventuali ruoli formati dal comune e resi esecutivi entro il 31/12/2002 i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) della sola imposta iscritta a ruolo;
- b) delle somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
- c) A tal fine il Concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito entro le scadenze del 28/2/2004 se accetta il pagamento in unica soluzione ovvero, se intende effettuare il pagamento in due rate, la prima entro il 28/2/2004 ed il residuo entro e non oltre il 30/6/2004.

L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o dal coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra Concessionario e Comune.

La richiesta di condono non accompagnata dalla ricevuta di versamento è inammissibile. Se il tributo era stato già pagato, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia delle ricevute dei pagamenti eseguiti.

Il versamento deve essere eseguito utilizzando i relativi bollettini trasmessi a cura del Concessionario e comunque sul conto corrente postale ivi indicato o direttamente presso gli sportelli del Concessionario.

Dalle riscossione effettive il Concessionario è autorizzato a trattenere il compenso previsto dalla Convenzione da sottoscrivere tra questo Comune e la società E.T.R. per la gestione del condono di cui al presente articolo.

Il termine di versamento delle rate è perentorio. Il non rispetto della scadenza fa decadere il contribuente dal beneficio ed automaticamente si procederà alla reviviscenza dell'atto iniziale con tutte le conseguenze di legge.

ARTICOLO 5

Sospensione dei procedimenti pendenti

Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere.

La presentazione dell'istanza di cui agli articoli precedenti comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice o alla Commissione Tributaria presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione.

Il procedimento è sospeso per la durata di un anno.

Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al Giudice o alla Commissione Tributaria l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

ARTICOLO 6

Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'Ufficio degli Ufficiali Giudiziari.

Le eventuali ingiunzioni, emesse ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono annullate; se depositate presso l'Ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 15 giorni dalla presentazione delle istanze di cui agli artt. 3 e 4.

ARTICOLO 7

Rigetto delle domande di definizione agevolata

Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente Regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre trenta giorni.

Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Non potrà essere praticata la definizione agevolata dei tributi comunali per i casi già risolti e passati in giudicato a seguito di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 8

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

Il responsabile del Settore Finanze e Tributi è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta del presente Regolamento ed anche a mezzo del sito internet.

Seminara li 25 novembre 2003